



COMUNE DI GALBIATE

Provincia di Lecco

ORDINANZA N 10 DEL 21/04/2022

OGGETTO: CHIUSURA DI UN TRATTO DEL SENTIERO CHE DALL'EREMO CONDUCE ALLA VETTA DEL MONTE BARRO NEI PRESSI DEL RIPETITORE DENOMINATO "SNAM"

IL SINDACO

VISTO il verbale di sopralluogo in data 20/04/2022, redatto congiuntamente dal Direttore del Parco Mone Barro (dott. Mauro Villa), dai tecnici del Comune di Galbiate (ing. Davide Brambilla – arch. Andrea Leone), da ATS Brianza (dott. Giuseppe Cutuli), dalla Provincia di Lecco (dott. Luciano Leusciatti), dai tecnici di ARPA Lombardia dipartimento di Lecco (dott.ssa Maria Tarasi – dott. Mattia Frigerio), in merito alla presenza di frammenti di fibrocemento sul sentiero che dall'Eremo conduce alla vetta del Monte Barro, nei pressi del ripetitore denominato "SNAM";

PRESO ATTO:

- del rapporto di prova 22ME02267 rilasciato da CGS Palladio Srl trasmesso via mail da Legambiente Lecco il 04/04/2022 al Parco Monte Barro, dal quale risulta che nel campione di frammento raccolto in sito vi è la presenza di amianto;
- della nota in data 16/04/2022 da parte del "Gruppo aiuto mesotelioma" trasmessa al Parco Monte Barro e ad ATS Brianza;

DATO ATTO che è scientificamente provato che l'amianto, minerale naturale, a struttura fibrosa, è gravemente nocivo per la salute dell'uomo in quanto l'esposizione alle fibre di amianto, potenzialmente inalabili, è responsabile di patologie gravi ed irreversibili prevalentemente a carico dell'apparato respiratorio;

RICHIAMATA la normativa di settore:

- Legge 27 marzo 1992 n° 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 recante le normative e le metodologie per la valutazione del rischio, la bonifica, il controllo e la manutenzione dei materiali contenenti amianto presenti negli edifici;
- D. Lgvo 17 marzo 1995 n° 114 "Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto;
- la Circolare Ministero Sanità 12 aprile 1995 n° 7, esplicativa del D.M. 06/09/1994 ;
- il decreto del Ministro della Sanità 14 maggio 1996, recante norme e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica di unità prefabbricate, tubazioni e cassoni in cemento amianto;

- il decreto del Ministro della Sanità 20 agosto 1999, concernente l'ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto;
- il decreto legislativo 25 luglio 2006 n° 257, attuativo della Direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione dell'amianto durante il lavoro;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2013, n. 25-6899 ad oggetto "Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia e resinosa presenti in utenze civili da parte di privati cittadini";

RICHIAMATO l'art. 54 del D. Lgvo 18 agosto 2000 n°267;

RITENUTO pertanto che, a fronte di grave, concreto ed attuale pericolo per la salute dei cittadini, si giustifica l'emissione di ordinanza sindacale contingibile ed urgente per l'interdizione del tratto di sentiero che dall'Eremo conduce alla vetta del Monte Barro, nei pressi del ripetitore denominato "SNAM";

ORDINA

la chiusura al transito del tratto di sentiero che dall'Eremo conduce alla vetta del Monte Barro, nei pressi del ripetitore denominato "SNAM", per presenza di frammenti vari di fibrocemento sparsi sul sentiero e zone limitrofe;

La presente ordinanza avrà validità sino a revoca.

DISPONE

agli addetti comunali la transennatura ad interdizione del tratto di sentiero, con affissione della presente ordinanza in sito;

all'Ufficio del Messo Comunale la relativa pubblicazione all'albo Pretorio on line;

al Comando Intercomunale di Polizia Locale di far osservare il presente provvedimento.

DISPONE ALTRESI'

di inviare per conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza il presente provvedimento:

- al Parco Monte Barro;
- all'ATS Brianza – Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria;
- alla Provincia di Lecco - Settore Ambiente ed Ecologia;
- all'ARPA - Sede territoriale di Oggiono;
- al Comando Intecomunale di Polizia Locale;

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n°241, si comunica che il responsabile del procedimento è l'ing. Davide Brambilla, responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di di Galbiate;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della regione Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data della stessa.

IL SINDACO
Piergiovanni Montanelli